



DETERMINAZIONE N. 368/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 129/2019 e Comunicazione n. 129/2019 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 129/2019 prot. n. 14647 del 04/11/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell’articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l’AgID l’Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l’ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 129/2019 del 04/11/2019 acquisita al prot. n. 14647 del 04/11/2019, con la quale venivano riportate doglianze sostanzialmente riconducibili ad errati, se non incompleti, dati informativi facendo presumibilmente riferimento a quanto pubblicato nella sezione relativa al Centro per l'impiego sul portale pubblico istituzionale della città di Trani, seguendo il link <https://www.comune.trani.bt.it/guida/centro-per-limpiego/>;

ESAMINATA la Trattazione n. 129/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'esame istruttorio della tematica di cui al sopra riportato articolo, per la quale si propone l'archiviazione in quanto risulta che la comunicazione in argomento non si ritiene risponda ai criteri indicati dall'art. 17 comma 1-quater del CAD;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 129/2019, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.120/2019, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazioni al Segnalante ed al Comune;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 120/2019, Archiviazione e Comunicazioni di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 129/2019 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di Trani - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 14647 del 04/11/2019.

Il Segnalante espone quanto segue: *“In merito al sito del Centro per l'Impiego del Comune di Trani - BT, segnalo quanto segue:*

- 1. Sul sito sono riportati orari di apertura e chiusura uffici non corretti;*
- 2. Non esiste alcun indirizzamento riguardo le selezioni extra-concorsuali di competenza del suddetto Centro;*
- 3. Non esiste alcun URL di competenza;*
- 4. Per ottenere informazioni è necessaria la presenza fisica in loco vista la TOTALE assenza di informazioni sul sito istituzionale. Pertanto il Centro suddetto non erogatore del servizio previsto tramite uso della telematica secondo l'art.3bis L.241/90. Infatti i soli avvisi disponibili sono AFFISSI presso gli uffici del Centro e NON disponibili per la consultazione sul sito istituzionale.*

Si presume la violazione del principio di trasparenza quale accessibilità totale dei dati e documenti detenuti da codesto Centro a mente delle prescrizione del D.Lgs. 33 /2013”.

Da quanto rappresentato le doglianze sono sostanzialmente riconducibili ad errati, se non incompleti, dati informativi facendo presumibilmente riferimento a quanto pubblicato nella sezione relativa al Centro per l'impiego sul portale pubblico istituzionale della città di Trani, seguendo il [link https://www.comune.trani.bt.it/guida/centro-per-limpiego/](https://www.comune.trani.bt.it/guida/centro-per-limpiego/).

Si deve primariamente considerare che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del Difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del citato Codice.

A seguire preme osservare che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on

line (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Dall'analisi preliminare dei punti evidenziati nella comunicazione sopra riportata risulta che il Segnalante lamenta sostanzialmente la carenza e il mancato aggiornamento delle informazioni fornite con conseguente possibile violazione del principio di trasparenza. Al riguardo si osserva che rientrano nei compiti di istituto della singola Amministrazione l'individuazione dei contenuti delle varie sezioni del proprio sito e la loro manutenzione e aggiornamento.

Per quanto riguarda il punto 1. *“Il centro per l'impiego di Trani effettua i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Il martedì ed il giovedì anche dalle 15 alle 17”* come sopra precisato tale valutazione non rientra nelle funzioni dell'Ufficio.

Per quanto riguarda il punto 2, seguendo il link di riferimento proposto dall'indirizzo web sopra riportato, si accede al portale SINTESI (Sistema INTEgrato dei Servizi per l'Impiego)¹, sistema gestito dall' Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro – Puglia (ARPAL – Puglia), che permette *“l'accesso integrato alle informazioni e ai servizi inerenti il mercato del lavoro e a tutte le attività gestionali di competenza delle Province nell'ambito dell'impiego”*; nella sezione *“Offerte di lavoro e tirocinio”* sono riportate informazioni *“riguardo le selezioni extra-concorsuali”*.

Per il punto 3, con riguardo all' *“URL di competenza”*, si rimanda a quanto considerato nel punto precedente.

Infine per il punto 4 anche in questo caso si rinvia al punto 1.

Tutto ciò premesso non si ravvisano, in sostanza, problematiche in ordine a presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, si propone che la comunicazione non venga qualificata come segnalazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, co. 1-quater del CAD e, come tale, risulti non ricevibile con conseguente archiviazione.

Al contempo, in considerazione della rilevanza attuale della tematica in oggetto, si propone di inviare una comunicazione all'Amministrazione segnalata (Comune di Trani) al fine far presente quanto oggetto della comunicazione.

27 gennaio 2020

Simone Rovelli

¹ <http://sintesi.provincia.bt.it/portale/Default.aspx?tabid=1>



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 129/2019 - Amministrazione segnalata: Comune di Trani - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 14647 del 04/11/2019.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato: *"In merito al sito del Centro per l'Impiego del Comune di Trani - BT, segnalo quanto segue:*

- 1. Sul sito sono riportati orari di apertura e chiusura uffici non corretti;*
- 2. Non esiste alcun indirizzamento riguardo le selezioni extra-concorsuali di competenza del suddetto Centro;*
- 3. Non esiste alcun URL di competenza;*
- 4. Per ottenere informazioni è necessaria la presenza fisica in loco vista la TOTALE assenza di informazioni sul sito istituzionale. Pertanto il Centro suddetto non erogatore del servizio previsto tramite uso della telematica secondo l'art.3bis L.241/90. Infatti i soli avvisi disponibili sono AFFISSI presso gli uffici del Centro e NON disponibili per la consultazione sul sito istituzionale.*

Si presume la violazione del principio di trasparenza quale accessibilità totale dei dati e documenti detenuti da codesto Centro a mente delle prescrizione del D.Lgs. 33 /2013".

Si ricorda che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Inoltre, si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di

soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Dall'analisi preliminare dei punti evidenziati nella comunicazione sopra riportata risulta che Lei lamenta sostanzialmente la carenza e il mancato aggiornamento delle informazioni fornite con conseguente possibile violazione del principio di trasparenza. Al riguardo si osserva che rientrano nei compiti di istituto della singola Amministrazione l'individuazione dei contenuti delle varie sezioni del proprio sito istituzionale e la loro manutenzione e aggiornamento.

Tutto ciò premesso non si sono ravvisate, in sostanza, problematiche in ordine a presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza di non poter ritenere quanto da Lei inviato una segnalazione bensì una comunicazione, con conseguente archiviazione della stessa.

Al contempo, in considerazione dell'attuale rilevanza della tematica in oggetto, lo scrivente Ufficio ha proceduto all'invio di una comunicazione sulla questione al Comune interessato, per le valutazioni di competenza.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Al Comune di Trani

P.E.C.: protocollo@cert.comune.trani.bt.it

Oggetto: Segnalazione: 129/2019 - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 14647 del 04/11/2019.

Come è noto l'art. 17, co. 1-quater, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede: *"è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione"*.

La determinazione AgID n. 15/2018 del 26/01/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art. 17, co. 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale l'Ufficio del Difensore civico per il digitale.

Ciò premesso, si rappresenta che con la segnalazione in oggetto, pervenuta all'Agid - Ufficio del Difensore civico per il digitale, è stato lamentato che *"In merito al sito del Centro per l'Impiego del Comune di Trani - BT, segnalo quanto segue:*

- 1. Sul sito sono riportati orari di apertura e chiusura uffici non corretti;*
- 2. Non esiste alcun indirizzamento riguardo le selezioni extra-concorsuali di competenza del suddetto Centro;*
- 3. Non esiste alcun URL di competenza;*

4. Per ottenere informazioni è necessaria la presenza fisica in loco vista la TOTALE assenza di informazioni sul sito istituzionale. Pertanto il Centro suddetto non erogatore del servizio previsto tramite uso della telematica secondo l'art.3bis L.241/90. Infatti i soli avvisi disponibili sono AFFISSI presso gli uffici del Centro e NON disponibili per la consultazione sul sito istituzionale.

Si presume la violazione del principio di trasparenza quale accessibilità totale dei dati e documenti detenuti da codesto Centro a mente delle prescrizioni del D.Lgs. 33 /2013”.

Tenuto conto dell'attuale rilevanza della tematica in oggetto, si è ritenuto utile portare a conoscenza di codesto Comune quanto sopra riportato, per le valutazioni di competenza.

Infine, appare opportuno rammentare che la Circolare n. 3 del 01/10/2018, adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, sollecita tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) previsto dall'art. 17 del CAD. Pertanto, si coglie l'occasione per invitare codesto Comune ad individuare l'Ufficio per la transizione al digitale ed a procedere alla relativa registrazione sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) presso AgID.

Cordiali saluti

Massimo Macchia